

Cassazione. Nessuna attenuante se si reagisce a un comportamento illegittimo

Stalking anche senza legami affettivi

Enrico Bronzo

Chi si fa giustizia da sé rischia la patente di stalker. Lo sottolinea la Corte di cassazione spiegando che la condanna per **stalking** (articolo 612 bis del Codice penale) non colpisce soltanto chi è legato alla persona molestata da «vincoli affettivi» ma anche chi rende impossibile la vita degli altri per motivi che nulla hanno a che fare con un rapporto affettivo, «perché il reato in questione non limita e circoscrive la natura e la qualità della parte lesa». Questo il principio espresso con la sentenza numero 37448, depositata dalla Suprema corte il 10 settembre 2014.

Inoltre, non sono previste attenuanti nemmeno se la persecuzione è messa in atto per reagire a un eventuale comportamento illegittimo. Per questo è stato convalidato il divieto di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un sessantenne di Sassari che per reagire, a detta della difesa, ad abusive attività di cava su un'area soggetta a vincolo ambientale aveva deciso di farsi giustizia da sé, assillando con tutti i mezzi - dagli sms ai pedinamenti, dalle migliaia di telefonate ai passaggi sotto casa e il luogo di lavoro - un gruppo di persone che lavoravano alla cava presa di mira.

Per l'uomo l'azione di denuncia da lui posta in essere non poteva essere considerata «atto persecutorio». La Quinta sezione penale ha invece bocciato il ricorso del sessantenne evidenziando che «l'eventuale illegittimità dell'operato delle persone non può senz'altro giustificare l'adozione di comportamenti esasperatamente assillanti e invasivi dell'altrui vita priva-

ta e dell'altrui tranquillità, quali quelli posti in essere» dall'indagato. Il quale aveva invece dato origine a un vero e proprio stillicidio persecutorio determinando di conseguenza uno squilibrio psicologico nelle persone offese, costringendole a mutare le loro abitudini di vita.

Inoltre, i giudici hanno condiviso l'ordinanza 22 gennaio 2014 del Tribunale di Sassari anche nella parte in cui ha evidenziato che «il comportamento "persecutorio" va valutato anche nella sua articolazione complessiva, sicché comportamenti che in sé potrebbero non essere punibili si presentano, comunque, rilevanti al fine di integrare il reato di cui all'articolo 612 (minacce)».

La Cassazione ha quindi confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dello stalker sardo (articolo 283 ter comma 3 del Codice di procedura penale).

In particolare è stato ribadito l'obbligo - emesso dalla magistratura di Nuoro il 4 dicembre 2013 - di tenersi alla larga dagli addetti al cantiere e dai coniugi proprietari della cava sui quali aveva anche messo in circolazione «scritti volgarmente allusivi alle loro tendenze e abitudini sessuali».

● RIPRODUZIONE RISERVATA

